

Diritto e **Clima**

RIVISTA QUADRIMESTRALE DEL CENTRO DI RICERCA
“TRANSIZIONE ECOLOGICA, SOSTENIBILITÀ E SFIDE GLOBALI”



Editoriale Scientifica

Direttore responsabile: Enzo Di Salvatore

Vicedirettore: Salvatore Dettori

Coordinatore del Comitato di Redazione: Omar Makimov Pallotta

Comitato di Direzione: Angelica Bonfanti, Antonio Giuseppe Chizzoniti, Daniele Coduti, Irene Canfora, Domenico Dalfino, Rosita Del Coco, Salvatore Dettori, Leonardo Di Carlo, Enzo Di Salvatore, Marina Frunzio, Donatella Morana, Mauro Pennasilico, Nicola Pisani, Emanuela Pistoia, Bartosz Rakoczy, Federico Roggero, Francesca Rosa, Elisabetta Rosafio, Stefano Villamena.

Comitato scientifico: Mariagrazia Alabrese, Francisco Balaguer Callejón, Marco Benvenuti, Francesco Saverio Bertolini, Raffaele Bifulco, David Brunelli, Michael Cardwell, Marc Carrillo Lopez, Mauro Catenacci, Marcello Cecchetti, Lorenzo Cuocolo, Michele Della Morte, Marina D'Orsogna, Giovanni Di Cosimo, Giuseppe Franco Ferrari, Spyridon Flogaitis, Pietro Gargiulo, Francesca Romanin Jacur, Luca Loschiavo, Luca Marafioti, Giuseppe Marazzita, Paolo Marchetti, Francesco Martines, Massimiliano Mezzanotte, Alessandro Morelli, Maria Esther Muniz Espada, Angela Musumeci, Leonardo Pastorino, Barbara Pezzini, Andrea Porciello, Barbara Pozzo, Elisabetta G. Rosafio, Domenico Russo, Gianluca Sadun Bordoni, Gino Scaccia, Massimo Siclari, Rezarta Tahiraj, Mariachiara Tallacchini, Josephine Van Zeven, Zbigniew Witkowski, Alberto Zito.

Comitato di Redazione: Alessandra Alfieri, Alessandro Cardinali, Giuseppe Delle Foglie, Sara Di Marco, Matteo Di Natale, Gabriele Fiorella, Francesco Gallarati, Camilla Gernone, Francesco Giacchi, Jakub Medda, Francesca Morganti, Omar Makimov Pallotta, Giacomo Palombino, Giovanni Provisiero, Federico Valentini.

Tutti gli articoli del fascicolo sono stati sottoposti a referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

SOMMARIO FASCICOLO N. 2

EDITORIALE

- Mariachiara Tallacchini, *Preparati per l'incertezza. I cittadini e i cambiamenti climatici* 337

SAGGI

- Angela Musumeci, *Autonomia differenziata, acqua pubblica e sistema idrico integrato* 343

- Franco Peirone, *Revisiting the German Federal Constitutional Court's "Ultra-spective" Decision* 375

- Mauro Pennasilico, *Sostenibilità, economia circolare e giustizia contrattuale nella filiera agroalimentare* 411

ARTICOLI

- Alessandro Cardinali, *Divari territoriali e mobilità sostenibile: i trasporti marittimi* 451

- Giulia Formici - Marica Mileo, *Ripensare il ruolo del consumatore alimentare nell'era della sostenibilità e delle comunicazioni green: nuove traiettorie* 477

- Margherita Marotta, *La climate change litigation e le banche* 503

- Omar Makimov Pallotta, *Lo status quo della giustizia climatica in Italia* 523

NOTE A SENTENZA

Vittorio Fazio, *Il contributo della Corte costituzionale nel sistema multilivello di governo dell'energia* 553

Daniela Messina, *La sentenza della Corte EDU sul caso "Terra dei fuochi": una significativa tappa nel riconoscimento multilivello del diritto all'ambiente salubre* 573

Alice Quaranta, *Nuove e antiche incertezze sul diritto alla vita in casi di inquinamento ambientale: in margine a L.F e altri c. Italia* 603

Bettina Steible, *¿Hacia un constitucionalismo econcentrista? Sobre los derechos del Mar Menor* 629

Hanno scritto in questo numero 649

LA CLIMATE CHANGE LITIGATION E LE BANCHE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le tre ondate del contenzioso climatico: *public, private e financial climate litigation*. – 3. *Financial climate litigation*: casi studio in Europa e nel mondo. – 3.1. Francia: il contenzioso climatico contro BNP Paribas. – 3.2. Belgio: ClientEarth rinuncia all'azione contro la Banca Nazionale Belga. – 3.3. Brasile: l'asserita violazione dell'Accordo di Parigi. – 4. Le possibili azioni civili contro le banche italiane. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Con l'espressione *climate change litigation* (c.d. contenzioso climatico) si indica l'insieme degli strumenti legali con i quali si sottopone ad un giudice civile la risoluzione di questioni afferenti al tema del cambiamento climatico e ai connessi effetti avversi sulla salute umana e sull'ambiente. Si introduce in tal modo un'idea di processo civile quale luogo deputato alla risoluzione di controversie attinenti a tematiche che, direttamente o indirettamente, incidono sul surriscaldamento globale¹.

L'ultimo decennio è stato testimone di un notevole incremento di azioni giudiziarie proposte da parte di singoli cittadini o associazioni ambientaliste contro Stati, imprese e/o intermediari finanziari con lo scopo di proteggere l'ambiente ed il sistema climatico².

¹ Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University. Cfr. altresì E. D'ALESSANDRO, *Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come strumento per combattere i cambiamenti climatici*, in www.diritto.it, 2020.

² S. ESKANDER et al., *Global Lessons From Climate Change Legislation and Litigation*, in *Environmental and Energy Policy and the Economy*, n. 2, 2021, p. 44 ss.; C. SARTORETTI, *La Climate change litigation sbarca a Strasburgo: brevi riflessioni a margine delle tre recenti sentenze della Corte EDU*, in *DPCE online*, n. 2, 2024; J. SETZER et al., *Global Trends in Climate Change Litigation*, in www.lse.ac.uk, 2022; L. C. VANHALA,

A livello globale, il numero totale di casi di contenzioso afferenti al tema del cambiamento climatico è più che raddoppiato dal 2015, portando il numero totale di casi ad oltre tremila (la maggior parte di essi concentrati principalmente negli Stati Uniti)³.

Il rapido aumento dei casi di contenzioso climatico nel mondo impone una riflessione sul contenzioso quale strumento giuridico efficace nel perseguire le banche come asserite “finanziatrici” del cambiamento climatico⁴.

Per comprendere opportunamente il fenomeno del contenzioso nei confronti delle banche quale nuovo “target” delle azioni climatiche, è necessario innanzitutto comprendere le origini della *climate change litigation* nonché le precedenti “ondate” di contenziosi climatici che sono state avviate contro Stati e governi, prima, e contro le imprese, poi⁵.

2. Le tre ondate del contenzioso climatico: la public, private e financial climate litigation

I casi di *climate change litigation* sono stati originariamente pro-

Climate Change Litigation: A Review of Research on Courts and Litigants in Climate Governance, in WIREs Climate Change, n. 3, 2019.

³ P. ANGELINI, *Le molteplici sfumature del cambiamento climatico attraverso le lenti della risoluzione delle controversie*, in www.bancaditalia.it, 8 novembre 2004; E. DE WIT, *Climate Change Litigation Update*, in www.nortonrosefulbright.com, 2020; NGFS, *Climate-related litigation: recent trends and developments*, in www.ngfs.net, 2023; G. RIGOBELLO, *La Climate change litigation in Europa. Riflessioni preliminari per una proposta tassonomica*, in *Sant’Anna Legal Studies*, n. 2, 2022; The Economist, *Climate-change lawsuits*, in www.economist.com, 2017.

⁴ E. BERNARDINI et al., *Banche centrali, rischi climatici e finanza sostenibile*, in *Questioni di Economia e Finanza*, n. 608, 2021, pp. 1-72; T. BATOUDAKI, *Double Trouble: The Rise of Greenwashing and Climate Litigation for Banks*, in www.sustainalytics.com, 26 gennaio 2024; J. HAY, *Climate litigation threatens to take banks by surprise*, in www.globalcapital.com, 2024; J. SETZER et al., *Climate change litigation and central banks*, in www.ecb.europa.eu, 2021.

⁵ Deloitte, *Climate litigation risk and the financial sector: A perspective on recent developments*, in www.deloitte.com, 2024; Euromoney, *Climate litigation is the new ESG risk for banks*, in www.euromoney.com, 2024; Fitch Wire, *Climate-related litigation a risk for European Banks*, in www.fitchratings.com, 2023.

mossi contro Stati e governi per indurli all'adozione di politiche finalizzate a mitigare i cambiamenti climatici a tutela della salute dei propri cittadini⁶. Tale prima ondata di contenziosi climatici ha preso il nome di *public climate litigation*, ossia azioni promosse contro "soggetti pubblici" con il fine di influenzarne la politica ambientale e climatica⁷.

Emblematico in tale contesto è sicuramente il contenzioso promosso nel 2013 dall'associazione non governativa Urgenda contro lo Stato olandese⁸. Quest'ultimo infatti è stato convenuto in giudizio dall'associazione attrice per non aver adottato politiche climatiche in linea con gli obiettivi imposti dagli accordi internazionali, fra cui l'Accordo di Parigi, ed avere così altresì violato, fra gli altri, le obbligazioni positive imposte dagli artt. 2 (diritto alla vita) ed 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte suprema olandese, confermando le decisioni assunte dai giudici olandesi di prime e seconde cure, ha condannato nel 2019 lo Stato olandese ad adottare entro la fine del 2020 le misure idonee a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 25% rispetto al 1990⁹.

Sulla scia del successo dei casi esteri, anche in Italia è stato promosso un caso di *public climate litigation*: l'associazione A Sud *et al.* ha promosso dinanzi al Tribunale civile di Roma la causa denominata "*Giudizio Universale*" contro lo Stato italiano, accusato di non aver adempiuto agli obblighi di mitigazione e adattamento climatico scaturenti dall'Accordo di Parigi e, in generale, di non aver adottato misure sufficientemente adeguate a ridurre e mitigare le emissioni di gas serra, così violando anche i diritti fondamentali dell'uomo¹⁰. Conseguente-

⁶ V. FELISATTI, *Climate change litigation in pillole: un focus su alcuni profili di responsabilità statale*, in www.ambientelegale.it, 2021; G. INDRACCOLO, *Stati inadempienti, Climate change litigation*, in www.ultimavoce.it, 2023.

⁷ S. BIGLIERI, *Climate change litigation in Italia*, in www.dentons.com, 2022; M. CARDUCCI, *Are Climate Change Litigations Possible in Italy?*, in www.blogdroiteuropeen.com, 2020.

⁸ P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 3, 2021.

⁹ *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, in www.climatecasechart.com, 2020.

¹⁰ C. PIOVANO, *Climate Change Litigation in Italy: The Dawn of a New Era?*, in

mente, gli attori hanno chiesto al Tribunale di Roma di accertare la responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano per danni da cambiamento climatico e pertanto di condannare quest'ultimo all'adozione di ogni necessaria misura alla riduzione delle emissioni nazionali di gas serra¹¹. Dopo quasi tre anni di contenzioso, il Tribunale di Roma si è di recente espresso rilevando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, affermando che rientrano «nella giurisdizione amministrativa le controversie, anche di natura risarcitoria, relative a comportamenti materiali riconducibili – ancorché solo mediamente – al concreto esercizio di un potere autoritativo»¹².

Il risultato favorevole di contenziosi come quello *Urgenda* ha contribuito alla genesi di una “seconda ondata” di *climate change litigation*, ossia quella promossa nei confronti delle imprese private per pretese responsabilità rispetto alle emissioni di gas serra (definita, pertanto, come *private climate litigation*)¹³.

Casi di contenzioso climatico contro le imprese (anche multinazionali) si sono infatti moltiplicati sia negli Stati Uniti che in Europa. L'esempio più significativo può sicuramente considerarsi il caso Royal Dutch Shell – impresa petrolifera olandese – si accusata da Milieudefensie, la filiale olandese di Friends of the Earth, di non aver attuato una politica di sostenibilità ambientale e climatica sufficientemente adeguata secondo quanto imposto dall'Accordo di Parigi. Con una sentenza del 26 maggio 2021, il Tribunale distrettuale dell'Aia ha sostenuto che l'azienda petrolifera abbia violato standard di diligenza non scritti derivanti dagli accordi internazionali e che tale violazione

www.cliffordchance.com, 2021; P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico*, cit.

¹¹ V. CHABERT, *Giudizio Universale: una Climate litigation tutta italiana*, in www.opiniojuris.it, 2024; A. LATINA, *Giustizia climatica: cittadini all'attacco*, in www.ispionline.it, 2023.

¹² Trib. Roma 26 febbraio 2024, n. 3552. Cfr. altresì V. CHABERT, *Giudizio Universale*, cit.; R. LUPORINI, *The 'Last Judgment': Early Reflections on Upcoming Climate Litigation in Italy*, in *Questions of International Law*, 2021.

¹³ N. PETER et al., *The Rise of Climate Change Litigation – Part 2*, in www.trinityllp.com, 2023; S. PETRARCA, *Sempre più Paesi interessati dai contenziosi climatici, impennata del climate-washing*, in www.futuranetwork.eu, 2024; F. ROLLA, *Climate change litigation: un nuovo fronte per le imprese italiane?*, in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 2021.

possa comportare un danno all'ambiente¹⁴. Il Tribunale dell'Aia ha così condannato la Royal Dutch Shell a ridurre le emissioni di gas serra del 45% rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030 tramite l'adozione di una modifica significativa della propria politica di sostenibilità aziendale. A novembre 2024, la Corte di Appello olandese ha annullato la decisione del giudice di prime cure olandese ritenendo che, considerato lo scarso consenso fra i climatologi sulla percentuale specifica di riduzione delle emissioni climalteranti a cui imprese come Shell dovrebbero attenersi, non sia possibile imporre allo stato una precisa soglia di riduzione delle emissioni di gas serra ad una singola impresa¹⁵.

Con l'evolversi e il proliferarsi di azioni climatiche avviate contro Stati e imprese, gli attivisti di tutto il mondo hanno di recente rivolto l'attenzione anche al settore finanziario, con l'intento di convenire in giudizio le banche come asseriti "finanziatori" dei grandi emettitori. Si è così avviata la terza e (per ora) ultima ondata di contenzioso climatico, da alcuni definita come *financial wave*, che ha visto promosse richieste risarcitorie nei confronti di istituti finanziari di tutto il mondo in virtù di una dedotta violazione agli obblighi imposti dall'Accordo di Parigi e/o dalle leggi nazionali od europee¹⁶.

Il presente contributo si propone, dunque, di esaminare i principali contenziosi esteri promossi contro gli istituti finanziari in materia climatica, con il fine ultimo di comprendere se, sulla scia delle esperienze estere, possano essere fondatamente avviate analoghe azioni contro le banche operanti nel panorama giuridico italiano.

¹⁴ S. BIGLIERI, *Climate change litigation in Italia*, cit.; L. SALTALAMACCHIA, *Il contenzioso climatico a livello nazionale: una panoramica dei casi internazionali più rilevanti*, in www.questionegiustizia.it, 2024.

¹⁵ Greenreport, *La Corte d'Appello olandese annulla la sentenza Shell, ma conferma la responsabilità di ridurre le emissioni*, in www.greenreport.it, 2024; M. PIGNATELLI, *Shell sconfigge gli ambientalisti: non dovrà tagliare del 45% le emissioni*, in www.ilsole24ore.com, 2024.

¹⁶ A. DI TURI, *Nelle 'Climate Litigation' entrano le banche (anche la Bce): un segno che le cause sono determinanti*, in www.ilfattoquotidiano.it, 2024; F. ELDERSON, *Come hell or high water: addressing the risks of climate and environment-related litigation for the banking sector*, in www.ecb.europa.eu, 2024.

3. Financial climate litigation: *casi studio in Europa e nel mondo*

3.1. *Francia: il contenzioso climatico contro BNP Paribas*

La Francia, adottando già nel 2017 la legge sul dovere di vigilanza delle imprese (legge n. 2017-399), ha assunto un ruolo chiave nello sviluppo della legislazione nazionale afferente alla neutralità climatica, diventando al contempo uno dei primi paesi teatro di contenziosi climatici contro le banche¹⁷.

La summenzionata legge, ispirata in parte ai Principi guida elaborati dalle Nazioni Unite in relazione ai diritti fondamentali dell'uomo (ivi incluso quello ad un ambiente salubre) e in parte alle Linee guida elaborate dall'OCSE in ambito di sostenibilità bancaria e finanziaria¹⁸, rappresenta una tappa fondamentale per la prevenzione e salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente¹⁹.

Con essa si introduce, per la prima volta nel panorama legislativo francese, una vera e propria obbligazione di vigilanza in capo a banche ed imprese da soddisfarsi mediante la redazione e l'attuazione di un piano dettagliato in grado di identificare, valutare, prevenire e segnalare eventuali rischi per l'uomo, l'ambiente e il clima ingenerati dalle attività poste in essere da imprese e banche²⁰.

Il testo della legge, composto da tre articoli, è confluito in due nuove disposizioni fondamentali del Codice di commercio francese, ossia gli articoli L.225-102-4 e L.225-102-5.

¹⁷ P. TEYNIER, *First decisions by the Chamber of the Paris Court of Appeal specialised in emerging litigation (Chamber 5-12)*, in www.teynier.fr, 2024.

¹⁸ Si vedano in particolare le Linee guida dell'OCSE: 1) *Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting* che raccomanda agli istituti bancari di mettere in atto piani adeguati a prevenire o mitigare gli impatti negativi derivanti dalle loro attività; 2) *Responsible Business Conduct for Institutional Investors* che prevede misure di *due diligence* con particolare riguardo alle attività di investimento correlate ai combustibili fossili.

¹⁹ E. ARISTOVA et al., *Corporate climate change responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, in *International and Comparative Law Quarterly*, n. 73, 2024, pp. 505-525.

²⁰ A. STEVIGNON, *Devoir de vigilance : les contours de la recevabilité des actions en injonction sont (enfin) fixés*, in www.dalloz-actualite.fr, 2024.

Più nello specifico, l'articolo L.225-102-4 prevede che «qualsiasi società che impieghi, al termine di due esercizi consecutivi, almeno cinquantamila dipendenti al suo interno» sia obbligata a «porre in essere e attuare in modo efficace un piano di vigilanza». Tale piano deve prevedere «le misure di ragionevole vigilanza finalizzate ad identificare i rischi e a prevenire gravi pregiudizi per i diritti umani e le libertà fondamentali, la salute e la sicurezza delle persone e l'ambiente, derivanti dalle attività della società e delle controllate». Ai sensi del successivo art. 225-102-5, poi, se il piano non è redatto correttamente o è inadeguato a misurare e prevenire questi rischi, l'azienda è «responsabile dei danni che avrebbe potuto prevenire» e, di conseguenza, è obbligata al loro risarcimento secondo le regole della responsabilità civile prevista dagli articoli 1240 e 1241 del Codice civile francese²¹.

In forza di tale contesto legislativo, BNP Paribas è stata la prima banca francese ad essere convenuta in giudizio dalle associazioni francesi attive nel settore del cambiamento climatico, ossia Notre Affaire à Tous, Les Amis de la Terre e Oxfam France, proprio per aver asseritamente violato, fra gli altri, il menzionato dovere di vigilanza²².

Più nello specifico, in data 23 febbraio 2023, le summenzionate associazioni, dinanzi al Tribunale di Parigi, hanno convenuto BNP Paribas, accusandola di aver violato la legge nazionale francese sul dovere di diligenza, declinato nell'obbligo di redigere un piano di prevenzione e mitigazione dei rischi per i diritti umani, l'ambiente e il clima²³.

Le violazioni addebitate a BNP Paribas investono non solo le modalità di redazione del piano, ma anche, più in generale, la mancanza di trasparenza nel comunicare le informazioni circa gli impatti ambientali e climatici dei propri finanziamenti.

Più nello specifico, secondo la ricostruzione delle associazioni ambientaliste, il piano redatto dalla banca violerebbe l'obbligo di vigilanza poiché, fra gli altri, risulterebbe:

²¹ *La legge francese in materia di doveri di vigilanza delle società madri e delle imprese controllanti*, trad. it. pubblicata in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 154, 2017.

²² Business & Human Rights Resource Centre, *BNP Paribas lawsuit (re fossil fuel investment, filed in France)*, in www.business-humanrights.org, 25 ottobre 2022.

²³ *Notre Affaire à Tous, Les Amis de la Terre and Oxfam France v. BNP Paribas*, in www.climatecasechart.com.

- non autosufficiente, a causa dei molteplici rimandi a strumenti di *soft law* non vincolanti adottati a livello internazionale;
- non sufficientemente chiaro circa gli impatti climatici derivanti dalle attività poste in essere dalla banca nei settori dei combustibili fossili (sia direttamente dalla banca stessa che indirettamente dalle imprese finanziate);
- non trasparente, a causa di una mancata diffusione e rendicontazione di adeguate informazioni circa le emissioni di gas serra ingenerate dalle proprie attività creditizie;
- non adeguato, a causa della mancanza di informazioni dettagliate ed esaurienti sugli investimenti in società attive nel settore dei combustibili fossili²⁴.

Alla luce delle dedotte violazioni, le associazioni ambientaliste hanno chiesto al Tribunale di Parigi di ordinare a BNP Paribas di cessare istantaneamente ogni finanziamento a sostegno di società coinvolte in attività basate sull'utilizzo di combustibili fossili e, per quanto riguarda gli investimenti già in atto, di sfruttare la propria influenza per condurre le società finanziate a interrompere simili attività e/o rinunciare preventivamente all'avvio delle medesime. È stato chiesto inoltre di condannare la banca ad adottare e attuare pubblicamente misure idonee a mantenere il surriscaldamento globale entro 1,5 °C oppure, ove ciò non sia ritenuto possibile, di almeno «finanziare la neutralità climatica del mondo» prevista per il 2050²⁵.

Allo stato, il caso è pendente dinanzi al Tribunale di Parigi la cui decisione è attesa entro la fine del 2026.

3.2. Belgio: ClientEarth rinuncia all'azione contro la Banca Nazionale Belga

Il 13 aprile 2021, ClientEarth, un'associazione internazionale a tutela degli interessi ambientali, ha promosso un contenzioso climatico contro la Banca Nazionale Belga ("BNB") per aver «sostenuto indirettamente le industrie inquinanti» tramite l'acquisto di «titoli emessi da

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

società come Eni, EDP e Schlumberger, giganti dei combustibili fossili, in conformità al programma europeo noto come *Corporate Sector Purchase Programme* (CSPP)»²⁶.

Secondo la ricostruzione attorea, infatti, la partecipazione della BNB al programma *Corporate Sector* della Banca Centrale Europea (“BCE”) si è concretizzata in una violazione della normativa europea sul clima e sui diritti umani²⁷.

Il *Corporate Sector Purchase Program* (“CSPP”) della BCE si concretizza in un programma attraverso il quale le banche centrali nazionali (fra cui anche le banche centrali di Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Italia e Spagna) acquistano titoli emessi da società private non bancarie di adeguata qualità creditizia²⁸.

Secondo l’associazione ambientalista, il CSPP sarebbe stato progettato e realizzato senza tener conto delle questioni climatiche, così compromettendo seriamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra perseguiti dall’Unione. In particolare, ClientEarth sostiene che oltre la metà delle obbligazioni acquistate nell’ambito del CSPP siano riconducibili a settori ad alta intensità di gas serra e che il programma, pertanto, aggravi la crisi climatica²⁹.

È per tale ragione che ClientEarth, al fine di ostacolare i finanziamenti di imprese inquinanti nell’ambito del programma di acquisto di titoli della BCE, ha promosso un contenzioso contro BNB³⁰.

Le violazioni attribuite alla banca nazionale belga sono la violazione dell’articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell’UE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, entrambi i quali riguardano l’obbligo di integrare la protezione ambientale nelle politiche dell’Unione³¹.

²⁶ ClientEarth, *We’re withdrawing our case against the Belgian National Bank*, in www.clientearth.org, 2022.

²⁷ *ClientEarth v. Belgian National Bank*, in www.climatecasechart.com.

²⁸ Banca d’Italia, *Asset Purchase Programme (APP)*, in www.bancaditalia.it, 2023; European Central Bank, *Guide on climate-related and environmental risks*, in www.bankingsupervision.europa.eu, 2020.

²⁹ *ClientEarth v. Belgian National Bank*, in www.climatecasechart.com.

³⁰ H. MAY et al., *ClientEarth withdraws lawsuit against the Belgian National Bank*, in www.sustainability.freshfields.com, 2022.

³¹ Ivi.

Il 1° dicembre 2021, il Tribunale di Bruxelles ha respinto le argomentazioni di ClientEarth ritenendole infondate nel merito. Nello specifico, il Giudice ha ritenuto che l'associazione ambientalista non abbia adeguatamente provato che l'acquisto di titoli effettuato dalla BNB costituisca una manifesta violazione della normativa europea relativa alla protezione dell'ambiente³². Nel gennaio 2022, ClientEarth ha reso pubblico l'impegno di promuovere appello avverso la sentenza emessa dal giudice di prime cure al fine di ottenere certezza sulla «validità giuridica» del CSPP³³.

Nel settembre 2022, la Banca Centrale Europea (BCE) ha aggiornato la *policy* del programma per ottemperare alla necessità di limitare il surriscaldamento globale, dichiarando formalmente di accettare l'obbligo di incorporare i cambiamenti climatici nelle operazioni di politica monetaria³⁴.

In pendenza del giudizio di secondo grado, ClientEarth ha rinunciato alla propria azione, affermando che l'impegno formale assunto dalla BCE consentisse di superare i profili di illegalità lamentati originariamente con la richiesta di risarcimento³⁵.

Tuttavia, l'associazione ambientalista ha fatto salva la possibilità di intraprendere ulteriori azioni legali in futuro qualora il «programma riformato» menzionato al periodo che precede non sia «correttamente eseguito»³⁶.

3.3. Brasile: l'asserita violazione dell'Accordo di Parigi

Anche il Brasile è stato ed è tuttora scenario delle prime azioni civili climatiche contro la banca di sviluppo nazionale.

Il 21 giugno 2022, Conectas Direitos Humanos – associazione non governativa per la protezione dei diritti umani – ha formulato una do-

³² G. CROISANT, *NGO ClientEarth withdraws lawsuit against ECB's quantitative easing programme*, in www.sustainablefutures.linklaters.com, 2024.

³³ H. MAY, et al., *ClientEarth withdraws lawsuit against the Belgian National Bank*, cit.

³⁴ *ClientEarth v. Belgian National Bank*, in www.climatecasechart.com.

³⁵ ClientEarth, *We're withdrawing our case against the Belgian National Bank*, cit.; G. CROISANT, *NGO ClientEarth withdraws lawsuit*, cit.

³⁶ ClientEarth, *We're withdrawing our case against the Belgian National Bank*, cit.

manda di risarcimento contro la Banca di Sviluppo del Brasile (BNDES) nonché contro la sua controllata BNDESPar³⁷.

Secondo la ricostruzione attorea, la Politica Ambientale e Sociale per Operare nei Mercati dei Capitali adottata dalla BNDESPar non prevederebbe criteri adeguati di mitigazione climatica. Più nello specifico, secondo quanto argomentato dall'associazione, la banca convenuta non monitorerebbe né comunicherebbe le emissioni di carbonio causate da attività sostenute dal portafoglio di investimenti e, comunque, continuerebbe a detenere quote azionarie in settori fra i più intensivi emittenti di CO₂ dell'economia brasiliana. Conectas avrebbe altresì evidenziato che – all'epoca dell'avvio del contenzioso – oltre il 65% delle partecipazioni detenute dalle banche convenute fosse in società ad intense emissioni di gas serra³⁸.

Da ciò conseguirebbe – secondo quanto argomentato dall'associazione – che la carenza di regolamenti e protocolli interni alle banche per valutare e quantificare l'impatto dei propri investimenti sull'aggravarsi della crisi climatica violerebbe – fra gli altri – anche gli impegni assunti dal Brasile nell'ambito dell'Accordo di Parigi³⁹.

In virtù di quanto sopra, Conectas ha richiesto al tribunale brasiliano di ordinare a BNDESPar e alla sua controllante, BNDES, di redigere e presentare entro 90 giorni un piano contenente misure, regole e meccanismi in grado di orientare i propri investimenti (nonché eventuali disinvestimenti) verso la riduzione delle emissioni di gas serra delle imprese finanziate entro il 2030, così conformandosi agli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi⁴⁰.

Entrambe le banche si sono costituite in giudizio affermando che il loro sistema interno è dotato di procedure strutturate e protocolli adeguati ad affrontare le questioni ambientali, sociali e climatiche, ivi inclusa l'adeguata promozione del mercato del carbonio. A ciò hanno anche aggiunto che, comunque, l'Accordo di Parigi prevede un impe-

³⁷ *Conectas Direitos Humanos v. BNDES and BNDESPAR*, in www.climatecasechart.com.

³⁸ Conectas, *Unprecedented new case demands commitment from BNDESPar to climate targets*, in www.climatecasechart.com.

³⁹ *Ivi*.

⁴⁰ Conectas, *NGO demands in Court reduction of emissions by BNDESPar*, in www.conectas.org.

gno (solo volontario e a lungo termine) per gli Stati contraenti ad adottare misure di mitigazione e adattamento climatico. Da ultimo, sempre secondo le difese delle banche convenute, tale contenzioso climatico realizzerebbe una violazione del principio di separazione dei poteri in quanto attribuirebbe al ramo giudiziario una vera e propria istanza di governance politica del clima. Infatti, essendo società a partecipazione pubblica, le banche non godrebbero di un'autonomia tale da poter sviluppare una propria politica ambientale e climatica, dovendosi in ogni caso conformarsi alle politiche decise a livello nazionale⁴¹.

Il caso è attualmente pendente davanti al Tribunale Federale di Brasilia.

4. *Le possibili azioni civili contro le banche italiane*

Il panorama giuridico italiano non consta al momento di alcun contenzioso climatico promosso contro le banche nazionali assimilabile alle esperienze estere sopra descritte.

Le possibili esitazioni circa l'avvio di tali contenziosi in Italia è probabilmente da rinvenirsi nella difficoltà di identificare una valida base giuridica su cui impennare eventuali casi di “*financial climate litigation*” dinanzi a giudici ordinari.

È infatti da considerare che la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (“UNFCCC”), così come i successivi protocolli di Kyoto e il ben noto Accordo di Parigi, si rivolgono unicamente agli Stati e, salvo per alcune disposizioni dell'Accordo di Parigi e del Protocollo di Kyoto, non prevedono obblighi specifici nemmeno in capo a questi ultimi.

Ciononostante, è evidente che il rischio di contenziosi climatici contro gli intermediari finanziari sia direttamente proporzionale allo sviluppo e incremento di norme giuridiche in grado di imporre vincoli stringenti in tema di cambiamento climatico⁴².

⁴¹ *Conectas Direitos Humanos v. BNDES and BNDESPAR*, in www.climatecasechart.com; Conectas, *Unprecedented new case demands commitment from BNDESPAR to climate targets*, cit.

⁴² P. ANGELINI, *Le molteplici sfumature del cambiamento climatico attraverso le len-*

Quanto al panorama giuridico europeo, vi sono alcune norme in materia di sostenibilità ambientale che acquisiscono un impatto particolare sugli istituti finanziari. Particolarmente rilevanti sono infatti gli obblighi imposti alle imprese scaturenti dalla direttiva 2022/2464/UE (*Corporate Sustainability Reporting Directive* – “CSRD” – entrata in vigore il 5 gennaio 2023) e dalla recentissima direttiva 2024/1760/UE (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* – “CSDDD” – entrata in vigore il 25 luglio 2024). Entrambe le direttive sono state adottate come parte del pacchetto di misure applicative del regolamento 2021/1119/UE, anche noto come “*Green Deal*”, adottato dall’Unione proprio al fine di contrastare l’impellente fenomeno di surriscaldamento globale perseguendo un obiettivo di neutralità climatica entro il 2050⁴³.

La direttiva CSRD impone a tutte le imprese superanti determinati limiti dimensionali (art. 5)⁴⁴ nonché agli «enti di interesse pubblico», fra cui gli «enti creditizi» e le «imprese di assicurazioni», obblighi di rendicontazione comprendenti le «informazioni necessarie» sia «alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità» sia «alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità

ti della risoluzione delle controversie, cit.

⁴³ M. FREY, *Dall’Agenda 2030 al Green Deal europeo: il cambiamento climatico è entrato in maniera dirompente su tutti gli scenari internazionali*, in www.symbola.net, 2022; A. NERI, *Responsabilità degli amministratori e obiettivi di sostenibilità*, in www.wfw.com, 2021.

⁴⁴ È opportuno segnalare che in data 26 febbraio 2025 è stato adottato dalla Commissione europea il c.d. “pacchetto omnibus”, ora in discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, il quale ha l’obiettivo di semplificare le regole sulla sostenibilità aziendale favorendo la competitività fra le imprese. Fra le principali novità proposte dal c.d. “pacchetto omnibus” vi è l’innalzamento dei limiti dimensionali delle imprese soggette all’applicazione della direttiva CSRD (oltre 1000 dipendenti) nonché la completa esclusione delle PMI quotate dal campo di applicazione soggettiva della direttiva. Tale modifica ridurrebbe il numero delle imprese tenute all’obbligo di rendicontazione sostenibile dell’80% circa. Per le imprese non rientranti nel campo di applicazione soggettiva della direttiva, si è proposto uno standard di rendicontazione sostenibile su base volontaria. In tema, si veda F. ORSITTO, *Pacchetto Omnibus: cosa prevede e perché è un’opportunità per aziende e sostenibilità*, in www.cribis.com, 2025.

influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione» (c.d. principio di "doppia materialità"; cfr. art. 1)⁴⁵.

La direttiva CSRD è stata implementata nel panorama giuridico italiano con l'adozione del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 settembre 2024 ed entrato in vigore il 25 settembre 2024) il quale, recependo l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità gravante sulle società, ha previsto un sistema di «sanzioni amministrative pecuniarie» (art. 10) in caso di omessa rendicontazione che esula da potenziali obblighi risarcitori in caso di danni causati dall'inosservanza degli obblighi ivi previsti⁴⁶.

Nuovi scenari potrebbero invece determinarsi con l'adozione della recente direttiva CSDDD, con la quale l'Unione europea ha voluto introdurre, diversamente dagli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD, specifici processi di responsabilizzazione delle imprese in materia ambientale e climatica. La direttiva CSDDD, infatti, rappresenta sicuramente uno dei tentativi più rilevanti di far confluire nell'istituto della responsabilità civile di banche e imprese l'osservanza degli obblighi ambientali e climatici⁴⁷.

La direttiva CSDDD prevede per tutte le società superanti i limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 2, nonché le imprese finanziarie regolamentate, fra cui gli «enti creditizi» (art. 3), «obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambientali» (art. 4)⁴⁸.

Per ottemperare a tale dovere di diligenza, è imposto in capo alle imprese rientranti nel campo soggettivo di applicazione della direttiva CSDDD di adottare misure idonee per «individuare», «valutare», «prevenire» e «arrestare» gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi⁴⁹ «causati dalle proprie attività o da quelle

⁴⁵ C. IANNACCONE, *Doveri e responsabilità degli amministratori di società in chiave di sostenibilità*, in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 2022.

⁴⁶ E. GIOVINE et al., *Il recepimento della CSRD in Italia: obblighi, sanzioni e sinergie con la CSDDD*, in www.rplt.it, 2024.

⁴⁷ F. PALISI, *Le banche italiane e il contenzioso climatico*, in *Bancaria*, 2024.

⁴⁸ G. CECCARELLI, *Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): cosa prevede la nuova direttiva europea?*, in www.4clegal.com, 2024.

⁴⁹ Per la definizione di impatto ambientale si veda l'allegato I, parte I, parr. 15 e 16.

delle sue filiazioni e, se collegate alla propria catena di attività, da quelle dei suoi partner commerciali» (artt. 8-11)⁵⁰.

Fra le misure da adottare per ottemperare all'obbligo di diligenza, è espressamente annoverata la necessità di adottare «un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi nonché l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, compresi i suoi obiettivi intermedi e di neutralità climatica al 2050, e, se del caso, l'esposizione della società ad attività connesse al carbone, al petrolio e al gas» (art. 22).

Tra i rimedi sanzionatori previsti dalla direttiva in esame, vi è la previsione di un'ipotesi generale di «riparazione» qualora una società «abbia causato un impatto negativo effettivo» (art. 12), definendo il concetto di riparazione come «il ripristino per la persona o le persone colpite, per le comunità o per l'ambiente di una situazione equivalente o più vicina possibile a quella in cui si troverebbero se non si fosse verificato un impatto negativo effettivo» (art. 3).

Specificando maggiormente tale obbligo di «riparazione», l'art. 29, rubricato «responsabilità civile delle società e diritto al pieno risarcimento» prevede che «gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica, a condizione che la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11» (prevenzione e arresto degli impatti negativi sui diritti umani e sugli impatti ambientali) e «b) a seguito dell'inosservanza di cui alla lettera a), sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica» (art. 29).

In siffatta ipotesi, ossia qualora la società sia ritenuta responsabile ai sensi del primo comma dell'articolo 29 in esame, «una persona fisica o giuridica ha diritto al pieno risarcimento del danno in conformità del diritto nazionale» che, in ogni caso, «non conduce a una sovracom-

⁵⁰ P. FASANO, *La Direttiva EU sul dovere di diligenza delle imprese: quando la sostenibilità aziendale si fa legale*, in www.cfnews.it, 2024.

pensazione del danno subito, né sotto forma di danni punitivi né di danni multipli o di altra natura» (art. 29).

La direttiva CSDDD, dunque, delinea un sistema di responsabilità civile delle imprese responsabili dei danni ambientali e climatici causati dal mancato rispetto degli obblighi di diligenza imposti dal dettato europeo⁵¹.

Tale ipotesi di responsabilità “eco-ambientale” solleva dubbi in virtù dei confini incerti del contenuto dell’obbligazione di condotta (ossia, di diligenza) che si demanda alle imprese e alle banche per ottemperare agli obblighi ambientali imposti dalla direttiva⁵² che, nonostante imponga un generale “dovere di diligenza”, non dettaglia ulteriormente i singoli obblighi cogenti cui tale dovere sarebbe definito⁵³.

In conclusione, la direttiva CSDDD potrebbe aprire il fronte a possibili profili di responsabilità extracontrattuale delle imprese e delle banche per danni da cambiamento climatico. Resta, comunque, da osservare come il testo dell’esaminanda direttiva verrà implementato nel panorama giuridico italiano, giacché sono numerosi i profili di tale responsabilità extracontrattuale che i decreti di recepimento dovranno definire (si pensi, ad esempio, ai profili di legittimazione attiva dei soggetti interessati a promuovere tale tipo di azione)⁵⁴.

A tal fine è opportuno segnalare altresì che il c.d. “pacchetto omnibus”, iniziativa legislativa adottata dalla Commissione europea in data 26 febbraio 2025⁵⁵, propone di posticipare l’implementazione della direttiva CSDDD da parte degli Stati membri di due anni, fissando il termine per il recepimento del testo nei vari ordinamenti nazionali al prossimo 26 luglio 2027⁵⁶.

⁵¹ P. ANGELINI, *Le molteplici sfumature del cambiamento climatico attraverso le lenti della risoluzione delle controversie*, cit.; G. D’IPPOLITO, *Direttiva UE CSDDD: cambia il volto della sostenibilità aziendale e delle liti climatiche*, in www.agendadigitale.eu, 2024.

⁵² F. PALISI, *Le banche italiane e il contenzioso climatico*, cit.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ G. D’IPPOLITO, *Direttiva UE CSDDD*, cit.

⁵⁵ Si veda la precedente nota n. 44.

⁵⁶ S. RESTREPO, *CSRD e la legislazione Omnibus: di cosa si tratta e cosa aspettarsi?*, in www.climateseed.com, 2025; F. ORSITTO, *Pacchetto Omnibus: cosa prevede e perché è un’opportunità per aziende e sostenibilità*, cit.

5. Conclusioni

L'obiettivo dell'avvio dei contenziosi climatici è quello di promuovere un dibattito sulla necessità che gli intermediari finanziari e, più in generale, le società a partecipazione pubblica incorporino nei loro piani di investimento la mitigazione della crisi climatica come elemento fondamentale e, al contempo, operino con trasparenza e secondo criteri di responsabilità sociale e ambientale⁵⁷. Secondo quanto generalmente sostenuto dagli attori di tali contenziosi, infatti, un cambio di atteggiamento da parte di istituzioni come le banche nazionali potrebbe essere paradigmatico in termini di guida del mercato verso l'adozione di pratiche sostenibili, transizione energetica e investimenti in settori a basso tasso di emissioni di gas serra⁵⁸.

In generale, i casi di contenzioso climatico in Europa e nel mondo hanno dimostrato che le azioni legali da parte dei vari *stakeholders* possono in astratto rappresentare uno strumento utile per sollecitare l'impegno di Stati e governi ad intraprendere azioni e misure di contrasto al fenomeno del surriscaldamento globale⁵⁹.

L'attivismo per il clima in Europa è aumentato notevolmente nell'ultimo decennio, con una crescente e progressiva attenzione per gli intermediari finanziari quali asseriti "finanziatori" dei combustibili fossili⁶⁰.

Nell'adottare le strategie climatiche, è sicuramente necessario che le istituzioni finanziarie si assicurino di quantificare e monitorare costantemente le emissioni climalteranti connesse alle attività finanziate, soprattutto negli investimenti effettuati, nei prestiti erogati e nelle polizze assicurative sottoscritte, cercando di trovare un equilibrio tra la volontà di promuovere prestiti maggiormente sostenibili sotto il profilo

⁵⁷ Z. RAWSON, *Climate litigation is a growing risk for financial institutions*, in www.marsh.com, 2024.

⁵⁸ G. BORRELLI, *Le cause climatiche che vogliono bloccare i finanziamenti pubblici ai combustibili fossili*, in www.altreconomia.it, 10 maggio 2024; I. KAMINSKI, *Campaigners are targeting financial backers with lawsuits against fossil fuel funders*, in www.desmog.com, 2024.

⁵⁹ Z. RAWSON, *Climate litigation is a growing risk for financial institutions*, cit.

⁶⁰ Fitch Wire, *Climate-related litigation a risk for European Banks*, cit.; M. NOERA, *Rischi climatici e requisiti di capitale delle banche*, in www.eccoclimate.org, 2024.

ambientale e la necessità di operare in un contesto macroeconomico non sempre facile⁶¹. Tale equilibrio non sempre si pone di agevole raggiungimento. È infatti opportuno rammentare che l'operare delle banche è e deve essere informato al principio di «sana e prudente gestione dei soggetti vigilati» previsto dall'articolo 5 del Testo Unico Bancario, il quale prevede che l'operare degli intermediari finanziari sia informato ad una attenta assunzione e gestione dei rischi⁶². Gli obiettivi di sostenibilità, tradotti in investimenti in imprese “sostenibili” o disinvestimenti in imprese “non sostenibili”, potrebbero porre ostacoli significativi al raggiungimento degli elevati standard prudenziali richiesti dalla normativa di settore, considerata la non automatica coincidenza fra le imprese più attente ai profili ambientali e quelle maggiormente solide dal punto di vista finanziario.

Nonostante il rischio che le banche italiane divengano il nuovo target in giudizi afferenti al cambiamento climatico, come già è tra l'altro avvenuto per diverse delle più grandi banche europee ed internazionali⁶³, vi sono significativi dubbi, almeno allo stato, sulla possibilità di utilizzare il processo civile quale luogo deputato all'avvio di contenziosi climatici contro le banche operanti nel panorama giuridico italiano⁶⁴.

È stato infatti segnalato al paragrafo che precede che l'implementazione del testo della Direttiva CSDDD – la quale potrebbe potenzialmente aprire il fronte a richieste risarcitorie contro banche e imprese nel panorama giuridico italiano – è possibile che sia posticipata al 26 luglio 2027 in virtù del c.d. “pacchetto omnibus”, con conseguente protarsi del *vacuum* normativo nazionale presente in materia.

Inoltre, il summenzionato “pacchetto omnibus” ha proposto di cadenzare l'obbligo di *due diligence* ambientale e climatica previsto dalla direttiva su base quinquennale piuttosto che annuale, il che ridurrebbe

⁶¹ F. ELDERSON, *Come hell or high water: addressing the risks of climate and environment-related litigation for the banking sector*, in www.ecb.europa.eu, 2024; V. BRANCATELLA, *Il cambiamento climatico comporta nuovi rischi finanziari per le banche centrali*, in www.asvis.it, 2021.

⁶² Banca d'Italia, *Compiti di vigilanza*, in www.bancaditalia.it, 2025.

⁶³ Fitch Wire, *Climate-related litigation a risk for European Banks*, cit.

⁶⁴ G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in www.scuolamagistratura.it, 2021.

inevitabilmente il flusso di eventuali richieste risarcitorie per potenziali profili di *non compliance* con il dettato della direttiva.

È sempre comunque opportuno tener conto del rilievo mediatico suscitato da tali contenziosi (a prescindere dalla loro fondatezza giuridica), il quale può comportare un aumento dei rischi reputazionali delle banche qualora non si ponga tempestivamente rimedio alle mancanze asseritamente lamentate in giudizio⁶⁵.

*Abstract**

Ita

Con l'espressione *climate change litigation* (c.d. contenzioso climatico) si indica l'insieme degli strumenti con i quali si sottopone ad un giudice una questione afferente direttamente o indirettamente al tema del cambiamento climatico e ai connessi effetti avversi sull'ambiente e sulla salute umana. Il contenzioso climatico è esponenzialmente aumentato su scala mondiale sia nei confronti di Stati e governi che imprese private. Casi come quelli Urgenda hanno contribuito alla genesi di una "ondata" di casi di contenzioso climatico nei confronti di banche nazionali ed internazionali. I recenti sviluppi esteri della '*financial climate litigation*' fanno presumere che, anche in Italia, oltre alle azioni climatiche contro lo Stato e le imprese, il contenzioso climatico possa presto rivolgersi anche nei confronti delle banche. Si rende dunque opportuno e necessario comprendere se tale tipo di contenzioso climatico possa essere validamente promosso contro le banche operanti nel panorama giuridico italiano.

Parole chiave: Contenzioso climatico, banche, intermediari finanziari

En

Climate change litigation refers to the set of tools used to bring before a court a matter directly or indirectly related to climate change and its adverse effects

⁶⁵ Fitch Wire, *Climate-related litigation a risk for European Banks*, cit.

* Articolo sottoposto a referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

on the environment and human health. Climate change litigation has increased worldwide, both against States and governments as well as against private companies. Cases such as Urgenda have contributed to the promotion of a “wave” of climate change litigation cases against national and international banks. Recent foreign developments in “financial climate litigation” suggest that, in Italy too, in addition to climate actions against the State and private companies, climate change litigation may soon also target banks. It is therefore appropriate and necessary to determine whether this type of climate change litigation can be validly brought against banks operating in the Italian legal system.

Keywords: Climate litigation, banks, financial intermediaries